

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA 2009/158/CE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2011/214/UE della Commissione del 1° aprile 2011	L 90	27	6.4.2011
► <u>M2</u>	Decisione di esecuzione 2011/879/UE della Commissione del 21 dicembre 2011	L 343	105	23.12.2011



DIRETTIVA 2009/158/CE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova ⁽²⁾ ha subito numerose e sostanziali modificazioni ⁽³⁾. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) I volatili, in quanto animali vivi, e le uova da cova, in quanto prodotti animali, sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.
- (3) Per garantire uno sviluppo razionale della produzione di pollame ed aumentare in tal modo la produttività del settore, è opportuno fissare a livello comunitario talune norme di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova.
- (4) L'allevamento del pollame rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale.
- (5) Per favorire gli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, è opportuno sopprimere le disparità esistenti negli Stati membri in materia di polizia sanitaria.
- (6) Per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.
- (7) È opportuno, in generale, escludere dall'ambito d'applicazione del presente regolamento scambi specifici quali mostre, concorsi, competizioni.
- (8) Nelle attuali condizioni dell'allevamento avicolo moderno il miglior modo di promuovere lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova consiste nel garantire un controllo degli stabilimenti di produzione.

⁽¹⁾ Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

⁽³⁾ V. allegato VI, parte A.

▼B

- (9) È opportuno lasciare alle competenti autorità degli Stati membri la facoltà di riconoscere gli stabilimenti che soddisfano le norme previste dalla presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro applicazione.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, prevede norme di commercializzazione per i prodotti nei settori delle uova e del pollame. Il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile ⁽²⁾ ha fissato le modalità di applicazione di tale regolamento con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile, e in particolare per l'assegnazione di un numero distintivo di registrazione per ogni stabilimento di produzione, nonché la stampigliatura delle uova da cova. Ai fini della presente direttiva è opportuno, per motivi pratici, prendere in considerazione criteri identici per l'identificazione degli stabilimenti di produzione e la stampigliatura delle uova da cova.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero designare i laboratori nazionali di riferimento e fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari. Gli Stati membri dovrebbero mettere tutte le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.
- (12) Per partecipare agli scambi intracomunitari il pollame e le uova da cova dovrebbero soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, per consentire di evitare la diffusione di malattie contagiose.
- (13) È altresì opportuno fissare le norme relative al trasporto.
- (14) È opportuno prevedere che la Commissione, dati i progressi realizzati da uno Stato membro nell'eradicazione di alcune malattie del pollame, possa concedere garanzie complementari, al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale. In questo contesto può rivelarsi utile determinare lo statuto degli Stati membri o dei territori degli Stati membri relativamente a talune malattie che possono colpire il pollame.
- (15) Sebbene gli scambi intracomunitari di minima entità non possano, per motivi pratici, essere soggetti a tutti i requisiti comunitari, è opportuno che siano rispettate alcune norme essenziali.
- (16) Per garantire il rispetto dei requisiti previsti, è opportuno prevedere un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare il pollame e le uova da cova fino al luogo di destinazione.
- (17) Per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno riferirsi alle norme generali previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

▼B

- (18) È opportuno prevedere la possibilità di controlli della Commissione, in collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri.
- (19) La definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni dai paesi terzi presuppone la compilazione di un elenco di paesi terzi o di parti di essi, in provenienza dai quali possono essere importati pollame e uova da cova.
- (20) La scelta di tali paesi dovrebbe basarsi su criteri di ordine generale, quali lo stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.
- (21) Peraltro, è opportuno non autorizzare le importazioni di pollame e di uova da cova in provenienza da paesi contaminati, o indenni da troppo poco tempo, da malattie contagiose del pollame, che presentano un pericolo per gli allevamenti della Comunità.
- (22) Le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi dovrebbero essere completate da condizioni particolari, fissate in funzione della situazione sanitaria di ciascuno di essi.
- (23) La presentazione, al momento dell'importazione di pollame o uova da cova, di un certificato conforme a un determinato modello costituisce uno dei mezzi efficaci per accertare l'applicazione della normativa comunitaria. Tale normativa dovrebbe comprendere disposizioni particolari, variabili a seconda dei paesi terzi, e i modelli del certificato dovrebbero essere elaborati in conseguenza.
- (24) È opportuno incaricare gli esperti veterinari della Commissione di accertare il rispetto della normativa in questione nei paesi terzi.
- (25) Il controllo all'importazione dovrebbe vertere sull'origine e sullo stato sanitario del pollame e delle uova da cova.
- (26) Al fine di tutelare la salute degli uomini e degli animali, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova da cova sul territorio della Comunità e durante il trasporto nel luogo di destinazione.
- (27) La costante evoluzione delle tecniche avicole richiede un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame.
- (28) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (29) La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell'allegato VI, parte B,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria, che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

2. La presente direttiva non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva per «veterinario ufficiale» e per «paese terzo» si intende il veterinario ufficiale e i paesi terzi quali definiti dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi ⁽¹⁾.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni; si intende per:

- 1) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e gli uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- 2) uova da cova: le uova prodotte dai volatili, destinate all'incubazione;
- 3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (*Cairina moschata*) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;
- 4) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;
- 5) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- 6) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo;
- 7) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;
- 8) azienda: un impianto — che può includere uno stabilimento — utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;
- 9) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:
 - a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

▼B

- b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
- c) stabilimento di allevamento:
 - i) lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, oppure
 - ii) lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiole prima dello stadio di produzione delle uova;
- d) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;
- 10) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva;
- 11) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva;
- 12) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;
- 13) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;
- 14) focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾;
- 15) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;
- 16) macellazione sanitaria: distruzione, soggetta a tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), di tutti i volatili e dei prodotti infetti oppure sospetti d'infezione.

CAPO II**NORME PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI***Articolo 3*

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1991, un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II, ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

▼B

La Commissione esamina i piani. Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, tali piani possono essere approvati oppure, prima della loro approvazione, formare oggetto di modifiche o complementi.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, modifiche o complementi di un programma già approvato conformemente al presente articolo, primo paragrafo, secondo comma, detto paragrafo possono:

- a) essere approvati su richiesta dello Stato membro interessato, per tener conto dell'evoluzione della situazione in tale Stato membro; o
- b) essere richiesti, per tener conto dei progressi dei metodi di prevenzione e di controllo delle malattie.

Articolo 4

Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio.

Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 5

Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

- a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito soddisfano le condizioni fissate agli articoli 6, 15, 18 e 20. Essi soddisfano inoltre tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.

Inoltre:

- i) le uova da cova soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8;
- ii) i pulcini di un giorno soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9;
- iii) il pollame riproduttore e il pollame da reddito soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10.
- b) Il pollame da macellazione soddisfa le condizioni fissate agli articoli 11, 15, 18 e 20 e quelle fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.
- c) Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento soddisfa le condizioni di cui agli articoli 12, 15, 18 e 20 e quelle fissate in applicazione degli articoli 16 e 17.
- d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia soddisfa le condizioni fissate in applicazione dell'articolo 13.

▼B*Articolo 6*

Le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito provengono:

- a) da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:
 - i) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo dall'autorità competente, in virtù delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I;
 - ii) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
 - iii) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;
- b) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame.

Articolo 7

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, lettera a), punto i), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 8

1. Al momento della spedizione, le uova da cova:

- a) provengono da branchi:
 - i) che hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all'articolo 6, lettera a), punto i);
 - ii) che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell'allegato III;
 - iii) che:
 - sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di quest'esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa, oppure
 - sono stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente è effettuata al più presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il veterinario ufficiale o il veterinario abilitato inoltre esamina i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o

▼B

qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

- b) essere identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;
- c) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l'incubatoio interessato e l'autorità o le autorità competenti per l'incubatoio e il branco di origine.

Articolo 9

I pulcini di un giorno:

- a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 8;
- b) soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati;
- c) non presentano al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B, 2, lettere g) e h).

Articolo 10

Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito:

- a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all'articolo 6, lettera a), punto i);
- b) soddisfa le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III qualora sia stato vaccinato;
- c) è stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

Articolo 11

Al momento della spedizione il pollame da macellazione proviene da un'azienda:

- a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni;
- b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
- c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

▼B

- d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

Articolo 12

1. Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento proviene da un'azienda:

- a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;
- b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
- c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;
- d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

2. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitolo III A, le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo la decisione 95/410/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce le norme relative al test microbiologico per campionatura da effettuare nello stabilimento di origine del pollame da macellazione destinato alla Finlandia e alla Svezia ⁽¹⁾.

2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire sono fissati sulla scorta del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e in base al programma operativo che la Finlandia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.

3. Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 25.



Articolo 14

1. I requisiti degli articoli da 5 a 11 e dell'articolo 18 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità, purché esse siano in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1, al momento della spedizione, provengono da branchi:

- a) che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi;
- b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;
- c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;
- d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
- e) situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione viene sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum* conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine viene sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum*, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un'infezione avente una prevalenza del 5 %.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.

Articolo 15

1. Per le disposizioni di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all'articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme:

- a) le uova da cova provengono da branchi che:
 - i) non sono vaccinati, o
 - ii) sono vaccinati con vaccino inattivato, o
 - iii) sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

▼B

b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle e provengono da:

- i) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) e
- ii) incubatoi in cui i metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);

c) il pollame riproduttore e da reddito:

- i) non è vaccinato contro la malattia di Newcastle, e
- ii) è stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda d'origine o eventualmente nella stazione di quarantena è vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione viene introdotto nell'azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e
- iii) è stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

d) il pollame da macellazione proviene da branchi che:

- i) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui alla lettera c), punto iii),
- ii) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2. Qualora uno Stato membro o una regione o più regioni di uno Stato membro desiderino che venga loro riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione, essi possono presentare un programma di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nell'osservanza dei criteri indicati all'articolo 16, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

Qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro ritenga di aver acquisito lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, essi possono presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

▼B

Gli elementi in base ai quali stabilire se attribuire ad una regione lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all'articolo 17, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri:

- a) sul pollame non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽¹⁾;
- b) i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE.

3. La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora:

- a) non si riesca a controllare una grave epizoozia della malattia di Newcastle, oppure
- b) vengano abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle.

Articolo 16

1. Qualora uno Stato membro elabori o abbia elaborato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui è sensibile il pollame, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

- a) la situazione della malattia nel suo territorio;
- b) la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;
- c) la zona geografica in cui il programma sarà applicato;
- d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;
- e) le procedure di controllo del programma;
- f) le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;
- g) le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

⁽¹⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

▼B

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3. Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 17

1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

- a) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
- b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;
- c) la durata del controllo effettuato;
- d) eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
- e) le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18

1. I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati:

- a) in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere; oppure
- b) in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

▼B

2. I contenitori di cui al paragrafo 1 in ogni caso:
 - a) contengono solamente pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;
 - b) hanno un'etichetta indicante:
 - i) il nome dello Stato membro e della regione di origine;
 - ii) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;
 - iii) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;
 - iv) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.
3. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figura figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Il pollame riproduttore o da reddito è trasportato in scatole o gabbie:
 - a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;
 - b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.
5. Il pollame riproduttore o da reddito e i pulcini di un giorno sono spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni della presente direttiva.

Il pollame da macellazione è avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni della presente direttiva.

Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento è avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dalla presente direttiva.
6. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto sono concepiti in modo da:
 - a) evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;
 - b) facilitare l'osservazione dei volatili;
 - c) consentire la pulitura e la disinfezione.
7. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie sono, prima del carico e dopo lo scarico, puliti e disinfettati secondo le istruzioni della competente autorità dello Stato membro interessato.



Articolo 19

Il trasporto del pollame di cui all'articolo 18, paragrafo 5 è vietato attraverso zone infettate dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

Articolo 20

Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi intracomunitari sono accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

- a) conforme al modello appropriato previsto all'allegato IV, completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾;
- b) firmato da un veterinario ufficiale;
- c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
- d) valido per la durata di cinque giorni;
- e) costituito da un unico foglio;
- f) previsto, generalmente, per un unico destinatario;
- g) recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

Articolo 21

Gli Stati membri di destinazione, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, possono concedere ad uno o più Stati membri di spedizione autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio pollame e uova da cova dispensati dal certificato di cui all'articolo 20.

CAPO III

NORME PER LE IMPORTAZIONI IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI

Articolo 22

Il pollame e le uova da cova importati nella Comunità soddisfano le condizioni fissate agli articoli da 23 a 26.

Articolo 23

1. Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi o da parti di essi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

▼B

2. Per decidere se un paese terzo o una parte di esso possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare:

- a) dello stato sanitario del pollame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria generale di questo paese, che possono compromettere la salute della popolazione e il patrimonio zootecnico degli Stati membri;
- b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza sul suo territorio di malattie contagiose degli animali, in particolare quelle menzionate nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- c) della regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali;
- d) della struttura dei servizi veterinari del paese terzo e dei poteri di cui tali servizi dispongono;
- e) dell'organizzazione e dell'attuazione, nel paese terzo, della prevenzione e della lotta contro le malattie contagiose degli animali;
- f) delle garanzie che i paesi terzi possono fornire per quanto riguarda le norme previste dalla presente direttiva;
- g) dell'osservanza della normativa comunitaria in materia di ormoni e di residui.

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24

1. Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi:

- a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nella direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria⁽¹⁾ e nella direttiva 92/66/CEE, sono soggette a denuncia obbligatoria;

- b) che sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle,

oppure

che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 2005/94/CE e [92/66/CEE].

2. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, decidere a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano solo ad una parte del territorio dei paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.



Articolo 25

1. L'importazione del pollame e delle uova da cova dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell'elenco compilato conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che:

- a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili.

2. Per fissare le condizioni di polizia sanitaria la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2 e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.

Articolo 26

1. Il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Il certificato:

- a) è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;
- b) è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario;
- c) accompagna l'invio nel suo esemplare originale;
- d) attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva e quelle fissate in applicazione della medesima per l'importazione dal paese terzo;
- e) ha una validità di 5 giorni;
- f) è costituito da un unico foglio;
- g) è previsto per un unico destinatario;
- h) reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.



Articolo 27

Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni della presente direttiva siano effettivamente applicate.

Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri.

I controlli sono effettuati per conto della Comunità, che assume a proprio carico le relative spese.

La periodicità e le modalità di questi controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 28

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 3, la Commissione può decidere di limitare l'importazione da un paese terzo o da una parte di esso a specie particolari, alle uova da cova, al pollame riproduttore e da reddito, al pollame da macellazione o al pollame destinato a usi particolari.

2. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che il pollame, le uova da cova o il pollame ottenuto da uova importate devono essere tenuti in quarantena o isolati per un periodo che non può superare due mesi.

Articolo 29

Fatti salvi gli articoli 22, 24, 25 e 26, la Commissione può decidere, caso per caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di autorizzazione le importazioni di pollame e di uova da cova da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi agli articoli 22, 24, 25 e 26. Norme particolareggiate per siffatte importazioni sono messe a punto contemporaneamente secondo la medesima procedura. Dette norme offrono, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle fornite dal capitolo II, compresi obbligatoriamente una quarantena e un test per individuare l'eventuale presenza dell'influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di qualsiasi altra malattia.

Articolo 30

Al suo arrivo nello Stato membro di destinazione, il pollame da macellazione è condotto direttamente in un macello per essere abbattuto al più presto.

Fatte salve le condizioni particolari eventualmente fissate secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 3, la competente autorità dello Stato membro destinatario può, per esigenze di polizia sanitaria, designare il macello al quale è destinato il pollame.



CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31

Per gli scambi intracomunitari, le misure di salvaguardia previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾ si applicano al pollame e alle uova da cova.

Articolo 32

Le norme per i controlli veterinari stabilite dalla direttiva 90/425/CEE si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

Articolo 33

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

Articolo 34

Le modifiche da apportare agli allegati da I a V, in particolare per adattarli all'evoluzione dei metodi diagnostici e alle variazioni dell'incidenza economica delle malattie specifiche, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 35

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 36

La direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all'allegato VI, parte B.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

▼B

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

Articolo 37

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1° gennaio 2010.

Articolo 38

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I*

In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell'articolo 4, sono responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine:

- a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;
- b) controllano la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui alla presente direttiva;
- c) organizzano periodicamente prove comparative.

*ALLEGATO II***RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI****CAPITOLO I****NORME GENERALI**

1. Per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:
 - a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;
 - b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;
 - c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);
 - d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:
 - almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;
 - la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento,
 - e) devono contenere solo il pollame.
2. L'autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007.

CAPITOLO II**IMPIANTI E FUNZIONAMENTO****A. Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento****1. Impianti**

- a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantire il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate.
- b) Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario.
- c) Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

2. Governo dell'allevamento

- a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario».

▼B

- b) Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:
 - dallo stabilimento stesso, e/o
 - da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a), e/o
 - da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva.
- c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.
- d) I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

▼M1

- e) Le uova sono:
 - i) raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;
 - ii) pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purché la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;
 - iii) confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato.

▼B

- f) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi.
- g) Per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati:
 - le entrate e le uscite di volatili;
 - le prestazioni produttive;
 - la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;
 - gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;
 - la provenienza del pollame;
 - la destinazione delle uova.
- h) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

B. Incubatoi**1. Gli impianti**

- a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:
 - magazzinaggio e classificazione delle uova,
 - disinfezione,

▼B

- preincubazione,
- schiusa,
- preparazione e condizionamento delle spedizioni.

b) I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini).

c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

2. Il funzionamento

a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale.

b) Le uova da cova devono provenire:

- da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a),
- da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva.

c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

d) I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

e) Le operazioni di disinfezione riguardano:

▼M1

- le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell'Unione o della loro esportazione in un paese terzo, purché non siano state già disinfettate nell'allevamento di origine,

▼B

- gli incubatoi, regolarmente,
- i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.

f) Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio.

g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere.

h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco:

- la provenienza delle uova e la data d'arrivo,
- i risultati della schiusa,
- le anomalie constatate,
- gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,
- gli eventuali programmi di vaccinazione,
- il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,
- la destinazione dei pulcini di un giorno.

▼B

- i) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

▼M1

CAPITOLO III

PROGRAMMA DI CONTROLLO SANITARIO DELLE MALATTIE

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 16 e 17, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D.

A. Infezioni da *Salmonella pullorum* ⁽ⁱ⁾, *Salmonella gallinarum* ⁽ⁱⁱ⁾ e *Salmonella arizonae* ⁽ⁱⁱⁱ⁾

1. Specie interessate:

- a) *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum*: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre;
- b) *Salmonella arizonae*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

- a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (*).
- b) I campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (**).
- c) Arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. È possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) (***) (****).
- d) Quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* o *Salmonella arizonae* mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici.
- e) L'allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione.
- f) I campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami.
- g) Le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la *Salmonella enteritidis*, qualora esso sia impiegato (*****). Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una

▼ **M1**

sorveglianza sierologica. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

- (*) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive.
- (**) ► **M2** Si noti che i campioni ambientali non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile della *Salmonella pullorum* e della *Salmonella gallinarum*, ma sono invece adatti per la *Salmonella arizonae*. ◀
- (***) Si noti che è utile per la diagnosi anche l'isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente.
- (****) ► **M2** La *Salmonella pullorum* e la *Salmonella gallinarum* non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della *Salmonella* spp. zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo è adatto per la *Salmonella arizonae*. ◀
- (*****) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all'infezione da *Salmonella pullorum* e *Salmonella gallinarum* e la risposta alla vaccinazione contro questo sierotipo.

B. Infezioni da *Mycoplasma gallisepticum* e *Mycoplasma meleagridis*

1. Specie interessate:

- a) *Mycoplasma gallisepticum*: galline e tacchini;
- b) *Mycoplasma meleagridis*: tacchini.

2. Programma di controllo sanitario

- a) La presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un'infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata.
- b) I campioni da esaminare per individuare la presenza di un'infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l'individuazione di *Mycoplasma meleagridis*, in particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal pene dei tacchini.
- c) Gli esami per l'individuazione del *Mycoplasma gallisepticum* o del *Mycoplasma meleagridis* si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C. Risultati e misure da adottare

Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l'allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

D. Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare alle misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

(i) Con *Salmonella pullorum* si intende *Salmonella enterica*, sottospecie *enterica* serovar *gallinarum* variante biochimica (biovar) *pullorum*.

(ii) Con *Salmonella gallinarum* si intende *Salmonella enterica*, sottospecie *enterica* serovar *gallinarum* variante biochimica (biovar) *gallinarum*.

(iii) Con *Salmonella arizonae* si intende *Salmonella enterica* sottospecie *arizonae* sierogruppo K (O18) *arizonae*.



CAPITOLO IV

CRITERI PER LA SOSPENSIONE O IL RITIRO DEL RICONOSCIMENTO DI UNO STABILIMENTO

1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:
 - a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;
 - b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia,
 - se:
 - si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento,
 - lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui è stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle,
 - un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;
 - c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella arizonae*, *Mycoplasma Gallisepticum* o *Mycoplasma Meleagridis* faccia sospettare la presenza di un'infezione;
 - d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se:
 - a) è stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento;
 - b) un secondo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella arizonae*, *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma meleagridis*;
 - c) dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
3. Il ripristino del riconoscimento è soggetto alle condizioni seguenti:
 - a) se il riconoscimento è stato revocato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere ripristinato 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione purché sia stata effettuata la macellazione sanitaria;
 - b) se il riconoscimento è stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da:
 - *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum* o *Salmonella arizonae*, il riconoscimento può essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell'allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte,
 - *Mycoplasma gallisepticum* o *Mycoplasma meleagridis*, il riconoscimento può essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l'allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l'allevamento.

▼B*ALLEGATO III***REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME****▼M1**

1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d'origine delle uova da cova devono essere muniti di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorità competente di qualsiasi Stato membro.

▼B

2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.

▼M1

3. Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte in caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella:
 - a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi;
 - b) nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella:
 - i) in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non è stata dimostrata la loro sicurezza d'impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - ii) se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

▼ **M1**

ALLEGATO IV

CERTIFICATI VETERINARI PER GLI SCAMBI ALL'INTERNO DELL'UNIONE
(Modelli 1-6)

▼ **M2**

MODELLO 1

UNIONE EUROPEA				Certificato per gli scambi intra-UE								
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6.							
					I.7.							
	I.8. Paese di origine		Codice ISO		I.9. Regione di origine		Codice					
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO		I.11. Regione di destinazione		Codice					
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento				I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento							
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza							
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro Numero di riconoscimento							
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 04.07								
				I.20. Quantità								
I.21.				I.22. Numero di colli								
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.								
I.25. Merce certificata per: Riproduzione ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐												
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata Codice ISO Codice Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro Codice ISO Codice ISO Codice ISO								
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita Codice ISO Codice				I.29.								
I.30.												
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Numero di riconoscimento Identificazione Età												



UNIONE EUROPEA

Uova da cova

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato: a) soddisfano (¹) [le disposizioni degli articoli 6, 8 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio] (¹) (²) oppure [le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), e degli articoli 8 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]; (³) b) soddisfano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; (⁴) c) soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con l'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; d) provengono da pollame che: (¹) [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (¹) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]. II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato: (⁵) a) provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami: Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento: (¹) (⁶) [positivi;] (¹) (⁶) oppure [negativi] (⁵) b) e nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i>. II.3. Informazioni sanitarie supplementari (¹) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione. (¹) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione. (¹) (⁷) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria. Note Parte I: Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/da ingrasso/altri. <i>Numero di riconoscimento:</i> indicare il/i numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i degli allevamenti d'origine «parent». <i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine «parent» e il marchio. <i>Età:</i> indicare la data della raccolta.		

▼ **M2**

UNIONE EUROPEA		Uova da cova
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: (1) Scegliere la dicitura appropriata. (2) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1. o II.3.2. (3) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura. (4) Compilare se pertinente. (5) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> o ai tacchini. (6) Se un risultato si rivelasse positivo per <i>Salmonella Infantis</i> , <i>Salmonella Virchow</i> o <i>Salmonella Hadar</i> durante la vita dell'allevamento da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i> , indicarlo come positivo. (7) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base a un piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Unità veterinaria locale: Data: Timbro: Qualifica e titolo: N. UVL: Firma:		



MODELLO 2

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6. N. di certificati originali annessi		N. di documenti di accompagnamento					
					I.7.							
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Indirizzo Codice postale							
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza							
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro							
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)							
				I.20. Quantità								
I.21.				I.22. Numero di colli								
I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.								
I.25. Merce certificata per: Riproduzione ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐												
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO								
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				I.29.								
I.30.												
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Numero di riconoscimento Identificazione Età												



UNIONE EUROPEA

Pulcini di un giorno

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:		
	a) soddisfano:		
	(¹)	i) [le disposizioni degli articoli 6, 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];	
	(¹) (²)	oppure [le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), e degli articoli 9 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]	
	(¹) (²)	oppure ii) [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui ai modelli HEP o HER del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), e dell'articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]	
	(¹) (²) (³)	oppure [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui ai modelli HEP o HER del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, le disposizioni dell'articolo 6, lettera a), punti i) e ii) e dell'articolo 9, lettere b) e c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio];	
	(⁴)	b) sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;	
	(⁵)	c) soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con l'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio;	
	(¹)	d) [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle];	
(¹)	oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data (data)];		
e) provengono da pollame che:			
(¹)	[non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle];		
(¹)	oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data (data)];		
(⁶)	f) destinati a essere introdotti negli allevamenti di pollame riproduttore o da reddito, provengono da allevamenti esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.		
II.2. Attestato sanitario			
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:			
(⁷)	a) provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.		
Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:			
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:			
(¹) (⁶)	[positivi];		
(¹) (⁶)	oppure [negativi]		
(⁷)	b) e, se destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i> .		



UNIONE EUROPEA		Pulcini di un giorno
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.3. Informazioni sanitarie supplementari		
(¹) (⁶)	II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda le misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità di un sottotipo diverso da H5N1.	
(¹)	II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.	
(¹) (⁶)	II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.	
Note		
Parte I:		
Casella I.6: Numero/i dei certificati di polizia sanitaria che li accompagnano.		
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vaghi ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).		
Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 01.05. e 01.06.39.		
Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/da ingrasso/altri.		
<i>Numero di riconoscimento:</i> indicare il/i numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i degli allevamenti d'origine «parent».		
<i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine «parent» e il marchio.		
<i>Età:</i> fornire la data di schiusa.		
Parte II:		
(¹) Scegliere la dicitura appropriata.		
(²) Applicabile solo se è soddisfatto il punto II.3.1. o II.3.2.		
(³) Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova importate da un paese terzo, occorre rispettare il periodo di isolamento nell'azienda di destinazione, secondo quanto disposto nella parte II dell'allegato VIII e dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione. Tale informazione va trasmessa all'autorità competente del luogo di destinazione finale dei pulcini di un giorno tramite il sistema di informazione TRACES.		
(⁴) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.		
(⁵) Compilare se pertinente.		
(⁶) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura.		
(⁷) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> o ai tacchini.		
(⁸) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo.		
Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i> : <i>Salmonella hadar</i> , <i>Salmonella virchow</i> e <i>Salmonella infantis</i> .		
Allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella typhimurium</i> .		
(⁹) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base a un piano di vaccinazione approvato dall'UE.		
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale		
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:
Unità veterinaria locale:		N. UVL:
Data:		Firma:
Timbro:		



MODELLO 3

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Indirizzo Codice postale					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
					I.20. Quantità			
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.			
	I.25. Merce certificata per: Riproduzione ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐							
	I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro			Codice ISO Codice ISO Codice ISO
I.28. Esportazione Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Numero di riconoscimento Identificazione								



UNIONE EUROPEA

Pollame da riproduzione e da reddito

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato: a) soddisfa le disposizioni degli articoli 6, 10 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; ⁽¹⁾ b) soddisfa l'articolo 15, paragrafo 1), lettera c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; ⁽²⁾ c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare le malattie) in combinato disposto con l'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; ⁽³⁾ d) <i>either</i> [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle]; ⁽³⁾ <i>oppure</i> [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivato) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]; ⁽⁴⁾ e) il pollame da riproduzione è stato esaminato, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione; ⁽³⁾ f) le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per produrre uova destinate al consumo) sono state esaminate, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione. II.2. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato: ⁽⁵⁾ a) proviene da un allevamento esaminato per i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami: Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento: ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ <i>either</i> [positivi]; ⁽³⁾ ⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [negativi] ⁽⁵⁾ b) e, se destinato alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i>. II.3. Informazioni sanitarie supplementari ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria. Note Parte I: Casella 1.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Casella 1.19: usare i codici SA appropriati: 01.05. e 01.06.39. Box 1.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/da ingrasso/altri. <i>Numero di riconoscimento:</i> indicare il/i numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i d'origine. <i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio. Parte II: ⁽¹⁾ Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.		

▼ **M2****UNIONE EUROPEA****Pollame da riproduzione e da reddito**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
(²) Compilare se pertinente. (³) Scegliere la dicitura appropriata. (⁴) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura. (⁵) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> o ai tacchini. (⁶) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo. Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i>: <i>Salmonella Hadar</i>, <i>Salmonella Virchow</i> e <i>Salmonella Infantis</i>. Allevamenti di pollame da reddito: <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella typhimurium</i>. (⁷) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base a un piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.										
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale <table border="0"> <tr> <td data-bbox="300 725 536 748">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td data-bbox="1002 725 1118 748">Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 763 459 786">Unità veterinaria locale:</td> <td data-bbox="1002 763 1059 786">N. UVL:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 801 336 824">Data:</td> <td data-bbox="1002 801 1046 824">Firma:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 840 360 862">Timbro:»</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:»	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:									
Unità veterinaria locale:	N. UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:»										



MODELLO 4

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2 a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento Stato membro					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Treno ☐ Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
					I.20. Quantità			
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.			
	I.25. Merce certificata per: Riproduzione ☐ Ripopolamento ☐ Macellazione ☐ Animali da compagnia ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐							
	I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso		Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								



UNIONE EUROPEA		Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova in lotti con meno di 20 esemplari (esclusi ratiti e loro uova da cova)	
II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	(¹) a)	a seconda dei casi [il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.]	
	(¹) (²) oppure	[i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.]	
	(³) b)	il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.	
	(⁴) c)	il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui sopra soddisfano le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.	
	d)	il pollame:	
	(¹) a)	seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]	
	(¹) oppure	[è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].	
	e)	i pulcini di un giorno:	
(¹) a)	seconda dei casi [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		
(¹) oppure	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data (data)].		
f)	il pollame da cui sono nati i pulcini di un giorno:		
(¹) a)	seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]		
(¹) oppure	[è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].		
g)	il pollame da cui provengono le uova da cova:		
(¹) a)	seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]		
(¹) oppure	[è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].		
II.2. Attestato sanitario			
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:			
(⁵) (²) a)	il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova provengono da un allevamento esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.		
Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:			
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:			



UNIONE EUROPEA		Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova in lotti con meno di 20 esemplari (esclusi ratiti e loro uova da cova)	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) (6)	<i>a seconda dei casi</i> [positivo:]		
(1) (6)	<i>oppure</i> [negativo:]		
(5)	(b) e, se il pollame da riproduzione, le uova da cova o i pulcini di un giorno sono destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non è stata riscontrata né <i>Salmonella enteritidis</i> né <i>Salmonella typhimurium</i> .		
II.3. Informazioni sanitarie supplementari			
(1)	II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.		
(1)	II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.		
(1) (7)	II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../...UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.		
Note			
Parte I:			
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).			
Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39, 04.07.			
Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.			
<i>Identificazione:</i> indicare le generalità degli allevamenti d'origine.			
<i>Età:</i> fornire la data di raccolta (per le uova) e l'età approssimativa (per il pollame).			
Parte II:			
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.		
(2)	Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1 o II.3.2.		
(3)	Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura.		
(4)	Compilare se pertinente.		
(5)	Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano solo al pollame, ai pulcini di un giorno o alle uova da cova appartenenti alla specie <i>Gallus gallus</i> o ai tacchini.		
(6)	Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo. Allevamenti di pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i> : <i>Salmonella hadar</i> , <i>Salmonella Virchow</i> and <i>Salmonella Infantis</i> . Allevamenti di pollame da reddito <i>Salmonella enteritidis</i> e <i>Salmonella Typhimurium</i> .		
(7)	Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE.		
(8)	Nel caso di produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003, deve essere eseguito un esame appropriato immediatamente prima della spedizione e vanno indicati la data e il risultato dell'esame. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale:		UVL:	
Data:		Firma:	
Timbro:			



MODELLO 5

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale	
					I.3. Autorità centrale competente			
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6.			
					I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO		I.9. Regione di origine		Codice	
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO		I.11. Regione di destinazione		Codice	
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento				I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento Stato membro			
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento Stato membro			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
					I.20. Quantità			
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/del container				I.24.			
	I.25. Merce certificata per Macellazione ☐							
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso Codice ISO Codice Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro Codice ISO Codice ISO Codice ISO				
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita Codice ISO Codice				I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								



UNIONE EUROPEA

Pollame da macello

II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:		
	(1) a)	a seconda dei casi [(è conforme alle disposizioni degli articoli 11 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio]	
	(1) (2) oppure	[è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), e all'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.]	
	(3) b)	è conforme alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.	
	(4) c)	soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.	
	(1) d)	a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]	
	(1) oppure	[è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].	
	(5) e)	è conforme alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio.	
	II.2. Attestato sanitario		
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato:			
(6) è stato esaminato per i sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.			
Data dell'ultimo prelievo di campioni presso l'allevamento, per il quale sia noto il risultato degli esami:			
Risultati di tutti gli esami effettuati presso l'allevamento:			
(1) (7) a seconda dei casi [positivo;]			
(1) (7) oppure [negativo;]			
II.3. Informazioni sanitarie supplementari			
(1) II.3.1. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.			
(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.			
(1) (6) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria.			
Note			
Casella I:			
Casella I.16: Numero di immatricolazione (vagone ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).			
Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39.			
Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.			
<i>Identificazione:</i> indicare le generalità dell'allevamento d'origine e il marchio.			
<i>Età:</i> provide the fornire l'età approssimativa del pollame.			



UNIONE EUROPEA

Pollame da macello

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.								
Parte II: (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.1 o II.3.2. (³) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura. (⁴) Compilare se pertinente. (⁵) Da certificare per spedizioni verso Finlandia e Svezia. In caso contrario cancellare la dicitura. (⁶) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano soltanto al pollame destinato alla macellazione appartenente alla specie <i>Gallus gallus</i> e ai tacchini. (⁷) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per la <i>Salmonella Enteritidis</i> e la <i>Salmonella Typhimurium</i> durante il ciclo vitale dell'allevamento, indicarlo come positivo. (⁸) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.										
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale. <table border="0"> <tr> <td data-bbox="300 795 539 819">Nome e cognome (in stampatello):</td> <td data-bbox="1002 795 1118 819">Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 833 459 857">Unità veterinaria locale:</td> <td data-bbox="1002 833 1038 857">UVL:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 871 336 893">Data:</td> <td data-bbox="1002 871 1046 893">Firma:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 907 352 929">Timbro:</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	UVL:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:									
Unità veterinaria locale:	UVL:									
Data:	Firma:									
Timbro:										



MODELLO 6

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2 a. N. di riferimento locale	
					I.3. Autorità centrale competente			
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6.			
					I.7.			
	I.8. Paese di origine		Codice ISO		I.9. Regione di origine		Codice	
	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO		I.11. Regione di destinazione		Codice	
	I.12. Luogo di origine Azienda ☐ Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento				I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Stabilimento ☐ Organismo riconosciuto ☐ Nome Address Codice postale Stato membro N. di riconoscimento			
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro N. di riconoscimento			
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)	
							I.20. Quantità	
	I.21.						I.22. Numero di colli	
	I.23. Numero del sigillo/del container						I.24.	
I.25. Merce certificata per: Ripopolamento ☐								
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Punto di uscita Punto di ingresso Codice ISO Codice Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Stato membro Stato membro Codice ISO Codice ISO Codice ISO				
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita Codice ISO Codice				I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								



UNIONE EUROPEA

Pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame di cui al presente certificato: a) è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 18 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio; (¹) b) soddisfa l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (²) c) soddisfa le disposizioni della decisione/delle decisioni .../.../UE della Commissione relative a garanzie complementari per quanto riguarda (indicare le malattie) e conformemente all'articolo 16 o 17 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio. (³) d) a seconda dei casi [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;] (³) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane]. II.2. Informazioni sanitarie supplementari (³) II.2.1. La partita è conforme alle condizioni zoonutarie di cui alla decisione 2006/605/CE della Commissione. (³) (⁴) II.2.2. La partita è conforme alle condizioni zoonutarie di cui alla decisione .../.../UE della Commissione per quanto riguarda la vaccinazione contro l'influenza aviaria. Note Parte I: Casella I.16: Numero di immatricolazione (vaghi ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05, 01.06.39. Casella I.31: <i>Categoria:</i> scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri. <i>Identificazione:</i> indicare le generalità degli allevamenti d'origine. <i>Età:</i> fornire l'età approssimativa del pollame. Parte II: (¹) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui l'Unione europea ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia). In caso contrario cancellare la dicitura. (²) Compilare se pertinente. (³) Cancellare la dicitura non pertinente. (⁴) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dall'UE. — Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.		
Veterinario ufficiale o Ispettore ufficiale. Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Unità veterinaria locale: UVL: Data: Firma: Timbro:»			



ALLEGATO V

MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- Influenza aviaria
- Malattia di Newcastle



ALLEGATO VI

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all'articolo 36)

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).	
Direttiva 91/494/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35).	limitatamente all'articolo 19, paragrafo 2
Direttiva 91/496/CEE del Consiglio (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).	limitatamente al riferimento fatto alla direttiva 90/539/CEE dall'articolo 26, paragrafo 2
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).	limitatamente all'articolo 7(B), secondo comma
Decisione 92/369/CEE della Commis- sione (GU L 195 del 14.7.1992, pag. 25).	
Direttiva 93/120/CE del Consiglio (GU L 340 del 31.12.1993, pag. 35).	
Atto di adesione del 1994, allegato I, punto V.E.I.2.A.4 (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 132).	
Direttiva 1999/90/CE del Consiglio (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19).	
Decisione 2000/505/CE della Commis- sione (GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8).	limitatamente all'articolo 1 e all'allegato
Decisione 2001/867/CE della Commis- sione (GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29).	
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).	limitatamente all'allegato III, punto 13
Atto di adesione del 2003, allegato II, Punto 6.B.I.17 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381).	
Direttiva 2006/104/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).	limitatamente all'allegato, punto I.3
Decisione 2006/911/CE della Commis- sione (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41).	limitatamente all'allegato, punto 4
Decisione 2007/594/CE della Commis- sione (GU L 227 del 31.8.2007, pag. 33).	
Decisione 2007/729/CE della Commis- sione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).	limitatamente all'allegato, punto 2
Direttiva 2008/73/CE del Consiglio (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40).	limitatamente all'articolo 11

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale (di cui all'articolo 36)

direttiva	termine di recepimento
90/539/CEE	1° maggio 1992
91/494/CEE	1° maggio 1992
91/496/CEE	1° luglio 1992
92/65/CEE	31 dicembre 1993
93/120/CE	1° gennaio 1995
1999/90/CE	30 giugno 2000
2006/104/CE	1° gennaio 2007
2008/73/CE	1° gennaio 2010



ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 90/539/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, primo comma	Articolo 2, primo comma
Articolo 2, secondo comma, punti da 1) a 14)	Articolo 2, secondo comma, punti da 1) a 14)
Articolo 2, secondo comma, punto 16)	Articolo 2, secondo comma, punto 15)
Articolo 2, secondo paragrafo, punto 17)	Articolo 2, secondo comma, punto 16)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, lettera a), primo comma	Articolo 5, lettera a), primo comma
Articolo 5, lettera a), secondo comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 5, lettera a), secondo comma, i), ii) e iii)
Articolo 5, lettere b), c) e d)	Articolo 5, lettere b), c) e d)
Articolo 6, punto 1, lettere a), b) e c)	Articolo 6, lettera a), i), ii) e iii)
Articolo 6, punto 2	Articolo 6, punto b)
Articolo 6 <i>bis</i>	Articolo 7
Articolo 7, primo comma, punto 1, primo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i)
Articolo 7, primo comma, punto 1, secondo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ii)
Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii)
Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino, primo sottotrittino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii), primo trattino
Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino, secondo sottotrittino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii), secondo trattino
Articolo 7, primo comma, punto 2	Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, primo comma, punto 3	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 7, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 9 <i>bis</i>	—
Articolo 9 <i>ter</i>	—
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 10 <i>bis</i>	Articolo 12
Articolo 10 <i>ter</i>	Articolo 13
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2, dal primo al quinto trattino	Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e)



Direttiva 90/539/CEE	Presente direttiva
Articolo 11, paragrafo 2, sesto trattino	Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino	Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), i), ii) e iii)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), i) e ii)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo, secondo e terzo trattino	Articolo 15, paragrafo 1, lettera c), i), ii) e iii)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo trattino	Articolo 15, paragrafo 1, lettera d), i) e ii)
Articolo 12, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma	Articolo 15, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma
Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 15, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), b) e c)
Articolo 12, paragrafo 2, quinto comma	—
Articolo 12, paragrafo 3, i) e ii)	Articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 13, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino	Articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a g)
Articolo 13, paragrafo 2, primo comma	Articolo 16, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 4	—
Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino	Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) ad e)
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 4	—
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino	Articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)	Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), dal primo al quarto trattino	Articolo 18, paragrafo 2, lettera b), da i) a iv)
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 3, primo e secondo trattino	Articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b)
Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 18, paragrafo 5, primo comma
Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 18, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 18, paragrafo 5, terzo comma
Articolo 15, paragrafo 5, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 18, paragrafo 6, lettere a), b) e c)
Articolo 15, paragrafo 6	Articolo 18, paragrafo 7
Articolo 16	Articolo 19
Articolo 17, dal primo al settimo trattino	Articolo 20, lettere da a) a g)
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 20	Articolo 22

▼B

Direttiva 90/539/CEE	Presente direttiva
Articolo 21	Articolo 23
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 22, paragrafo 2	—
Articolo 22, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 23	Articolo 25
Articolo 24	Articolo 26
Articolo 25	Articolo 27
Articolo 26	Articolo 28
Articolo 27 <i>bis</i>	Articolo 29
Articolo 28	Articolo 30
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 31
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 32
Articolo 30, paragrafo 2	— (*)
Articolo 31	—
Articolo 32, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 2	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 3	—
Articolo 33, paragrafo 1	—
Articolo 33, paragrafo 2	Articolo 33, paragrafo 3
Articolo 34	Articolo 34
Articolo 36	—
—	Articolo 35
—	Articolo 36
—	Articolo 37
Articolo 37	Articolo 38
Allegato I, punto 2	Allegato I
Allegato II, capitoli I, II e III	Allegato II, capitolo I, II e III
Allegato II, capitolo IV, punti 1 e 2	Allegato II, capitolo IV, punti 1 e 2
Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera a)	Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera a)
Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera b), i) e ii)	Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera b), primo e secondo trattino
Allegati III, IV e V	Allegati III, IV e V
—	Allegato VI
—	Allegato VII

(*) di modifica alla direttiva 90/425/CEE.